



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "Dante Alighieri"
Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG)
Tel. 0742/818860 - 0742/818701
e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it
sito: www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541



Nocera Umbra, li (ved.segnatura)

Prot. N. (ved.segnatura)

Circ. N. (ved.segnatura)

Ai Docenti
Al Dsga e al Personale ATA

Al sito web

Oggetto: disposizioni organizzative generali relative alla vigilanza sugli studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI:

- l'art. 25 D.Lgs. 165/2001;
- gli artt. 2043, 2046, 2047 e 2048 del Codice Civile;
- gli artt. 22 e 23 del DPR n.3 del 10.1.1957
- l'art. 61 della Legge n.312 del 11.7.1980
- l'art. 44 comma 7 del CCNL 2019-21
- la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 2019-21
- l'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza

DISPONE

le seguenti direttive generali in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni, al fine di fornire misure organizzative generali per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Premessa

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico che deve predisporre misure organizzative all'espletamento degli **obblighi di vigilanza** da parte del personale (art. 25 D.Lgs. 165/01). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno (Cass. sez. III sent. 13457 del 29 maggio 2013 e Cass. sez. I sent n. 9337 del 9 maggio 2016).

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (art. 2047 C.C.) [...] *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*, prefigurando di fatto la c.d. **"culpa in vigilando"**. Le suddette persone sono liberate dalla **responsabilità**

soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto, in base all'art. 2048 Codice Civile. L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, *prioritario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio*. Si sottolinea, infine, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da essi commesso. Infatti, sussiste una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l'art. 2048 C.C., al comma 1 dispone che *“il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela”*. Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla c.d. *“culpa in educando”*: essi sono infatti tenuti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti in quanto la giurisprudenza (Cass. sez. III, sentenza n. 12501/2000 e Cass. Civ. n. 4395 del 20/3/2012) collega l'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli, alla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti.

PERSONALE DOCENTE

Gli insegnanti sono tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente ex art.1218 C.C., quindi in occasione delle *attività di insegnamento* (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi...), così come durante i **cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni** (in base all'art.44 co.7 del CCNL 2019-21). I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati anche per svolgere attività extra-curricolari, sia nell'ambito dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività fuori dell'orario normale delle lezioni.

Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve sempre scegliere di **adempiere all'obbligo di vigilanza** (Corte dei Conti sez. III, sent. n. 1623 del 19/2/1994). In base a ciò, nel caso ad esempio di un docente che abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra, la vigilanza sull'incolumità degli studenti deve prolungarsi per il tempo necessario a provvedere di organizzare l'affidamento ad altri, rendendo nota la situazione all'amministrazione scolastica.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 C.C., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi:

- di aver esercitato la **vigilanza** nella misura dovuta
- che, nonostante l'adempimento del suddetto dovere, il fatto dannoso è avvenuto con **imprevedibilità e repentinità** tali da avergli impedito un tempestivo ed efficace intervento.

Sono affidati al docente:

- gli alunni della classe assegnatagli in base all'orario scolastico;
- gruppi di alunni di altre classi che dovessero venir assegnati e/o accorpati alla propria, in circostanze eccezionali, per disposizione del Dirigente o dei suoi collaboratori, oppure per lo svolgimento di particolari attività.

Il **corretto esercizio dell'azione di vigilanza** prevede:

- la presenza del docente accanto al gruppo classe;
- l'attenzione continua al comportamento degli studenti, cui non deve essere consentito di allontanarsi se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;
- l'intervento sollecito per impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
- l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo gli alunni costantemente impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza/sostituzione.

Il docente ha inoltre il **dovere di intervenire** in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.

Nello specifico, alcune situazioni tipiche di sorveglianza.

Ingresso

- all'ingresso degli alunni, i docenti sono contrattualmente tenuti (art. 44 co.7 CCNL 2019-21) ad essere presenti in classe per accoglierli 5 minuti prima dell'ora fissata per l'effettivo inizio delle lezioni;
- per regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascun ingresso dell'edificio è presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli ingressi sono preclusi all'entrata di alunni fino al suono della campanella, fatta eccezione per i genitori che hanno fatto regolare richiesta di accoglienza prima dell'orario di inizio delle lezioni per motivi di lavoro e che la stessa sia stata accolta. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Attività didattica

- durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua;
- gli insegnanti, nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico-didattiche previste nel loro profilo professionale dovranno garantire l'adozione di modalità e strategie efficaci tali da:
 - o garantire un *clima sereno e partecipativo*, che incoraggi i comportamenti educativi attesi nella progettazione
 - o sostenere e *stimolare gli apprendimenti* con attività mirate e adeguatamente progettate e preparate che *impegnino con continuità gli studenti*
 - o evitare che si creino *situazioni di vivacità* che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
 - o facilitare i processi di *partecipazione di tutti* alle attività della scuola;
 - o consentire il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella *condivisione di modalità, linee educative comuni e unitarie*.
- la vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. Se, per causa di forza maggiore, egli deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe al collaboratore scolastico collocato nella postazione al piano e negli spazi di pertinenza;
- è vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, poiché il loro allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza: in caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro del docente e di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Dirigente, i Collaboratori del DS o i Fiduciari di plesso al termine dell'ora di lezione;
- vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le *norme di sicurezza* e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali, preservando l'incolumità anche di strumenti, arredi, dispositivi, ecc...;
- controllare il rispetto dei divieti di fumo e uso dei telefoni; in particolare:
 - o per il *divieto di fumo* nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 104 del 12.09.2013
 - o l'uso del *telefono cellulare* e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati, quando non espressamente autorizzati dal docente responsabile dell'ora di lezione, costituisce grave infrazione, punita ai sensi del Regolamento d'istituto vigente;

Vigilanza nel cambio d'ora e durante gli intervalli

- il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere. Gli alunni devono rimanere nell'aula e il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza. In caso di *ritardo o di assenza*

dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all'arrivo di un insegnante.

- i docenti presenti in classe che finiscono il proprio turno, e che pertanto non debbono recarsi in altra classe, attendono *l'arrivo del collega in orario* e potranno allontanarsi solo dopo il suo arrivo; analogamente, i docenti che entrano in servizio per la loro prima ora giornaliera di lezione sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido e vigilato cambio del docente con il/la collega;
- se presenti, gli *insegnanti di sostegno* assicurano la sorveglianza nell'aula in cui prestano servizio
- si deve evitare di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un docente. In caso di necessità ci si deve rivolgere ai collaboratori presenti sul piano
- in assenza di collaboratori scolastici al piano, coloro che invece devono recarsi in un'altra aula scambiandosi la classe con altro/a collega a vista, devono procedere rapidamente allo scambio delle reciproche classi per limitare al massimo il periodo di non sorveglianza degli alunni
- la *ricreazione* si svolgerà sotto la vigilanza del docente, tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli effetti, coadiuvato dal collaboratore scolastico di pertinenza. Si ricorda che all'intervallo è sempre richiesta una maggiore attenzione sugli allievi per evitare eventi dannosi;
- negli *intervalli*, la dislocazione dei docenti dovrà essere diffusa su tutta l'area interessata prestando sempre la massima attenzione, mentre la dislocazione del personale ATA dovrà essere concentrata in particolare dei servizi igienici e delle uscite;
- negli intervalli sono da *evitare giochi pericolosi* (es: salire/scendere scale, spingersi...) come anche l'assembramento di persone, sempre possibile causa di incidenti con danni a persone e cose;
- i collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti;
- l'utilizzo degli spazi esterni all'edificio scolastico durante l'intervallo e nell'ora della mensa è a discrezione del docente della classe il quale, di conseguenza, se ne assume la completa responsabilità della vigilanza.

Vigilanza a mensa

- la vigilanza sugli alunni nei periodi di *mensa e dopo mensa* organizzata dalla Scuola è affidata ai docenti in servizio coadiuvati, nell'assistenza agli alunni, dal collaboratore scolastico in base alla Tabella A allegata al CCNL 2019-21.
- l'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle *attività educative e didattiche* previste dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 59/2004 e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004).
- per poter garantire la sicurezza degli alunni, per la sostituzione dei colleghi assenti in questo segmento orario si procede seguendo i criteri stabiliti per l'intera giornata scolastica. Il docente dell'ultima ora, al suono della campanella, accompagna gli alunni nelle *sale mensa* e li affida al collega in orario.

Vigilanza nei laboratori, palestre e aule speciali

- gli alunni che si recano nei laboratori e/o in palestra devono essere *accompagnati, sia all'andata che al ritorno*, dai docenti che fanno uso di quei locali; analogamente, gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra devono essere riaccompagnati nelle loro aule prima dell'inizio della ricreazione o dell'ora successiva;
- anche all'interno dei laboratori e della palestra sono applicabili le disposizioni previste dai regolamenti vigenti
- l'accesso degli alunni a laboratori, palestre, aule speciali e locali attigui è consentito solo *in presenza di un docente*
- le *attività motorie*, stante l'ulteriore e prevedibile incidenza di rischio, devono essere adeguatamente programmate e particolarmente controllate

- è vietato agli alunni *entrare/uscire dalla palestra* senza l'autorizzazione del docente, come anche è divieto trattenersi in palestra agli alunni non impegnati nelle lezioni di scienze motorie
- i docenti devono leggere le *norme regolamentari degli specifici laboratori* e curare che gli alunni si attengano ai comportamenti previsti dalle norme di sicurezza
- *l'utilizzo delle attrezzature* tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, devono avvenire sotto il controllo del personale addetto (docente, ITP, assistente tecnico, collaboratore scolastico)
- è obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come *situazione a rischio*;
- lo svolgimento delle lezioni e *l'utilizzo delle attrezzature ginniche* devono avvenire sotto il vigilante controllo del docente addetto. Gli insegnanti devono spiegare agli alunni le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività ginnica, specie quelle comportanti spostamenti, corse, salti, ecc..., valutando che l'attività avvenga sempre in spazi idonei alle concrete esigenze della stessa
- i docenti debbono sempre vigilare affinché non vengano danneggiati i *dispositivi/attrezzature presenti* in laboratorio e/o in palestra: è dovere professionale vigilare con attenzione sulle attività degli studenti, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali, preservando l'incolumità anche di strumenti, arredi, ecc...;
- anche durante i *cambi abiti* in palestra, la vigilanza del docente va effettuata nei corridoi e/o in aree attigue agli spogliatoi, così che possa intervenire per prevenire situazioni di potenziale pericolo o danneggiamenti alle infrastrutture scolastiche; anche al termine della lezione ginnica, infatti, non vengono meno gli obblighi di vigilanza sull'alunno (Cassaz. sent. n. 21255/2022)
- si ha l'obbligo di: prevenire e sempre vigilare *situazioni di infortunio o malore*, attivare (se necessario) la squadra interna di primo soccorso o chiamare il 118, segnalare tempestivamente l'avvenuto incidente all'ufficio di Segreteria, compilando il modulo con il quale la scuola si attiva per chiedere la copertura assicurativa.

Spostamenti interni

- gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative devono essere *accompagnati*, sia all'andata che al ritorno, dai docenti che fanno uso di quei locali
- gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere riaccompagnati nelle loro aule prima dell'inizio della pausa didattica o dell'ora successiva;
- si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per *incombenze legate all'attività didattica* (es: fotocopie, reperimento di materiale...): per tali necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario in tempo utile e non a ridosso dell'inizio delle lezioni;
- è obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Allontanamento alunni dalla classe

- durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario;
- è *vietato espellere momentaneamente* dall'aula uno o più alunni, poiché il loro allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.

Vigilanza e spostamenti degli alunni diversamente abili

- La vigilanza deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico;
- per casi particolarmente gravi di allievi imprevedibili nelle loro azioni o impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere assicurata la presenza, anche nelle aree di pertinenza, del docente di sostegno o del collaboratore scolastico

Infortuni

- In caso di problemi agli alunni legati a situazione di infortunio o malore, si raccomanda quanto segue:

- prestare immediatamente il *primo soccorso* da parte del personale della scuola presente
- attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
- chiamare, se necessario e in caso di infortunio grave, il numero *118* e *l'intervento specialistico esterno*, dandone contestualmente *comunicazione ai familiari o tutori*; in caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori siano irreperibili o non ancora arrivati, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico;
- chi ha la responsabilità di vigilanza della classe deve dare immediata comunicazione in Segreteria e compilare la *denuncia infortuni* con attenzione e precisione. Nella dichiarazione di infortunio, da redigere tempestivamente e in modo chiaro, saranno richieste: generalità dell'alunno, sede e classe ecc., dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito; nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante; eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate. Tale *relazione*, indirizzandola al Dirigente scolastico, andrà inviata alla Segreteria della scuola nello stesso giorno dell'infortunio. Nel caso in cui la classe sia stata affidata, momentaneamente, dal docente ad un collaboratore scolastico, dovrà essere lo stesso docente a comunicare l'infortunio, indicando il motivo per cui la classe era affidata al collaboratore scolastico e il nominativo dello stesso. I docenti sono tenuti a compilare la suddetta relazione e comunicare tempestivamente, per iscritto, anche *piccoli infortuni* che potrebbero sembrare all'apparenza senza conseguenze: il docente, infatti, non può esercitare discrezionalità sulla valutazione della gravità presunta
- per danni accidentali a persone e cose, ogni alunno è coperto da Contratto di Assicurazione con *polizza Infortuni e polizza di Responsabilità Civile verso Terzi*, sottoscritto mediante pagamento all'inizio delle attività didattiche. L'insegnante presente al momento dell'accaduto segnalerà tempestivamente l'incidente all'ufficio di *Segreteria*, compilando il modulo con il quale la scuola si attiva d'ufficio per chiedere la *copertura assicurativa* prevista dal contratto. Al genitore deve essere richiesto, invece, un sollecito riscontro documentando in Segreteria, con referto del Pronto Soccorso, i danni subiti nell'incidente. La Segreteria dovrà assumere al protocollo la *relazione di infortunio* del docente o di chi ha assistito all'infortunio e, assistita dal docente responsabile, mettersi in contatto con i genitori/tutori dell'alunno/a infortunato/a per richiedere la celere consegna di certificati e/o referti.
- in materia di responsabilità civile, vi sono numerose pronunce della giurisprudenza che appaiono costanti:
 1. la *responsabilità dell'insegnante* non è chiamata in causa quando egli possa dimostrare che l'evento dannoso è stato causato nonostante la sua presenza e sorveglianza, ovvero non vi è colpa "in vigilando" prevista dall'art. 2048 del C.C.;
 2. in caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto;
 3. il docente che abbia diligentemente sorvegliato i suoi alunni non è responsabile di fatti che per la loro "*repentinità*" ed "*imprevedibilità*" abbiano impedito un suo "*tempestivo ed efficace intervento*"
- in caso di inadempienza a quanto sopra, le multe sono automatiche e a carico del Dirigente Scolastico, che si può poi rivalere in solido nei confronti dei responsabili (docenti, personale amministrativo, genitori degli alunni) degli atti dovuti che sono stati omessi. Preso atto che l'art. 61 della L. 312/80 consente il *diritto di rivalsa* da parte dell'Amministrazione nei confronti del presunto dipendente responsabile del danno nei soli casi di dolo o colpa grave, il DS provvederà, di conseguenza, a:
 - *costituire in mora* i presunti responsabili del danno, con contestuale intimazione al pagamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 del C.C., non appena riceve l'atto di citazione del danneggiato che chiede il risarcimento (CM 275/02); in seguito, a

reiterare (a scadenza infraquinquennale, stante il termine di prescrizione) la costituzione in mora per interrompere la prescrizione (art.3 D.L. n. 543/96 convertito dalla L.639/96)

- o sporgere *denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti* (DPR 3/57), con tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni, in caso di infortuni non coperti da polizze assicurative scolastiche, derivanti da contenziosi, da risarcimenti amm.vi, ecc... non appena, con sentenza passata in giudicato, l'Amministrazione sia eventualmente condannata al risarcimento del danno.

Scioperi

- in caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di *vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola*, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982)
- i genitori, preventivamente avvisati nei giorni precedenti tramite circolare/annotazione sul diario dei propri figli, sono tenuti a verificare personalmente la presenza dei docenti e del personale, poiché la libertà di sciopero prevede l'adesione anche il giorno stesso.

Uscite di sicurezza e scale di emergenza

- l'utilizzo delle uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da quelli previsti è severamente vietato: in tale grave evenienza, saranno adottate le sanzioni previste dal Regolamento.

Uscita

- al termine delle lezioni, i docenti accompagneranno gli alunni fino all'uscita avendo cura di favorire un *esodo ordinato* per tutto il tragitto, senza schiamazzi o comportamenti rischiosi per l'incolumità dei singoli
- per regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, di norma presso ciascuna porta di uscita è presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni
- il *collaboratore scolastico* sorveglia e accompagna all'esterno solo gli alunni che salgono subito sullo scuolabus
- i docenti in servizio consegneranno gli alunni non in possesso dell'autorizzazione di uscita autonoma alle rispettive famiglie, in attesa all'esterno, verificando che ciascun minore sia preso in consegna dai *genitori e/o da persone da questi delegati*, secondo quanto dichiarato all'inizio dell'a.s. dalla famiglia. In caso di delega, il personale presente dovrà verificare se la persona che preleva l'allievo corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso dei responsabili dei plessi. In nessun caso l'allievo potrà essere prelevato da *persona minorenni o sconosciuta*. In assenza di genitori e/o delegati, l'alunno/a verrà preso in consegna dal collaboratore scolastico che provvederà a sorvegliare gli alunni in permanenza fino all'arrivo dei familiari: superati i 15 minuti di attesa sarà attivata la procedura prevista nel Regolamento d'istituto in materia di disciplina dell'uscita degli alunni da scuola.
- è vietato fare uscire gli studenti dall'edificio scolastico prima del *suono della campanella* che indica la fine della giornata scolastica; analogamente, è vietato far sostare gli stessi nei corridoi o negli spazi comuni della struttura
- in linea generale, il personale scolastico dovrà vigilare sull'evitare inutili e potenzialmente pericolosi assembramenti.

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione

- per le uscite didattiche/escursioni a piedi nei dintorni della scuola, sarà richiesto preventivamente all'inizio dell'a.s. un *consenso*, unico per tutte quelle previste, dagli esercenti la patria potestà sugli alunni, espresso e firmato su apposito modello fornito dalla Segreteria;

- nei casi in cui le classi dovranno partecipare e/o assistere ad attività extrascolastiche (es.: mostre spettacoli teatrali, cinematografici, eventi sportivi ecc.), gli insegnanti incaricati dovranno accompagnare gli alunni e svolgere attività di *sorveglianza durante il corso della manifestazione*; in alcuni casi è prevista la possibilità di trovarsi direttamente sul luogo o il congedo presso altro posto diverso dalla scuola (in tali casi, fa fede la comunicazione alle famiglie e/o circolare di riferimento);
- di norma, la vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di *visite guidate o viaggi d'istruzione* è assicurata dai docenti accompagnatori, di norma in rapporto di 1 ogni 15 alunni (termini ordinatori e non perentori della C.M. n. 291/92), con accompagnatori aggiuntivi qualora partecipino *alunni con disabilità*;
- durante le uscite, le visite guidate e i viaggi d'istruzione, in relazione alla destinazione delle uscite e al tipo di attività svolto, i docenti sono delegati ad adottare le modalità più idonee per l'esercizio della sorveglianza nella situazione;
- i docenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza degli alunni loro affidati durante le pause di ristoro, la salita/discesa dai mezzi di trasporto, il tragitto a piedi o in pullman, ecc.
- i docenti tengono *l'elenco degli alunni, il recapito telefonico* e, se possibile, anche quello dei genitori; *l'appello* va effettuato all'inizio del viaggio, all'inizio di uno spostamento, prima di salire sul mezzo di trasporto.
- l'insegnante capogruppo si munisce della valigetta di pronto soccorso e dei numeri telefonici utili per ogni emergenza;
- i docenti non possono somministrare *farmaci*, salvo quelli espressamente formati ed autorizzati dai medici, dietro richiesta scritta dei genitori e a seguito della sottoscrizione di uno specifico Piano di assistenza redatto con le precise indicazioni del medico curante;
- in caso di soggiorno presso *strutture alberghiere*, è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (es.: balconi, aperture verso l'esterno, solai, parapetti ecc...) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali: la richiesta di immediata sostituzione della camera con altra priva di pericolosità o, anche in relazione all'età degli alunni, avvertire la Segreteria ed impartire adeguate indicazioni agli studenti a non adottare specifiche condotte pericolose.

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

Per i collaboratori scolastici si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente CCNL per il comparto Istruzione e ricerca sez. scuola, che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla sorveglianza, attuando un controllo assiduo e diretto a scopo cautelare, degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni in occasione:

- della momentanea assenza degli insegnanti
- nei periodi antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche
- durante gli intervalli.

Alla luce delle norme pattizie, si specificano le seguenti disposizioni:

- i collaboratori scolastici si pongono in atteggiamento di controllo e vigilanza *prima dell'inizio delle lezioni*, anche sul tragitto che va dal cancello all'entrata dell'edificio scolastico, e vigilano gli alunni che ne abbiano fatta esplicita richiesta scritta autorizzata;
- al momento dell'*ingresso degli alunni* nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi, presidiando la postazione assegnata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- durante le ore di lezione, i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e *sorvegliano gli alunni che escono dall'aula*; inoltre, si tengono *a disposizione dei docenti* che dovessero avere l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe; di norma, pertanto, su ciascun piano deve essere presente almeno un collaboratore scolastico;

- i collaboratori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle *situazioni di rischio o di conflitto* fra alunni
- durante la pausa didattica, il personale collaboratore scolastico è tenuto a *controllare l'accesso ai servizi* e a collaborare con i docenti nella *sorveglianza dei corridoi*;
- al di fuori della pausa didattica, i collaboratori scolastici dovranno riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- all'uscita degli alunni, i collaboratori scolastici collaborano nella *sorveglianza di scale e corridoi*;
- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DS o ai suoi collaboratori o fiduciari di plesso l'assenza del docente, affinché vengano adottati i comportamenti opportuni;
- i collaboratori scolastici dovranno accertarsi che *le persone presenti nella scuola siano autorizzate*, così come dovranno impedire che le persone non autorizzate circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DSGA o al DS eventuali situazioni di disturbo e/o disagio, anche di natura organizzativa;
- è richiesto ai collaboratori scolastici di collaborare nel controllare quotidianamente *praticabilità ed efficienza delle vie di esodo*.

Particolare attenzione deve essere prestata alla vigilanza e assistenza degli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne, all'interno, nell'uscita da esse, ecc..

PERSONALE ASSISTENTE AMM.VO

In caso di infortunio, la Segreteria deve:

- richiedere tempestivamente la relazione di infortunio,
- assumere al protocollo la relazione di infortunio del docente o di chi ha assistito all'infortunio;
- mettersi in contatto con i genitori/tutori dell'alunno/a infortunato/a per richiedere la celere consegna di certificati e/o referti
- assumere al protocollo, non appena se ne viene in possesso, la documentazione medica prodotta dal Pronto Soccorso o dall'Ospedale consegnata dalla famiglia;
- tramite l'area applicativa SIDI, provvedere, entro le 48 ore successive al ricevimento del certificato medico o di pronto soccorso:
 - o a inoltrare Comunicazione dell'infortunio all'INAIL, se la prognosi è inferiore o uguale a 3 giorni, escluso il giorno dell'evento,
 - o a redigere la Denuncia di infortunio, per prognosi superiore ai 3 giorni.
- ricordare che il termine perentorio di 48h per la presentazione della denuncia è prorogato se la scadenza cade in giorno festivo: pertanto, se il certificato medico viene il venerdì, il termine scade il lunedì successivo; in caso di morte o pericolo di morte, far precedere la denuncia diretta all'INAIL da comunicazione telegrafica entro 24 ore dall'evento;
- compilare la denuncia per l'assicurazione scolastica (anche per infortuni di lieve entità ed indipendentemente dai giorni di prognosi) seguendo le modalità e i termini previsti dalle polizze stesse,
- predisporre l'apposito fascicolo dove sarà custodita tutte la documentazione (corrispondenza proveniente dall'infortunato, corrispondenza con INAIL, documentazione di natura assicurativa, documentazione sanitaria, relazione di infortunio, ecc...)

GENITORI / TUTORI

I genitori e i tutori non possono entrare nei locali scolastici se non preventivamente autorizzati e possono incontrare i docenti e il Dirigente solo previo appuntamento. Genitori e docenti o altri utenti non possono sostare nei corridoi per parlare durante l'orario delle lezioni, in quanto questo costituirebbe un disturbo al normale svolgimento dell'attività didattica delle diverse classi.

A genitori, tutori ed esercenti la potestà genitoriale è richiesto di:

- sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nel Regolamento d'Istituto e nelle presenti disposizioni;
- valutare il grado di maturazione e di autonomia del/la proprio/a figlio/a, nonché il suo comportamento abituale;
- educare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza alle normali regole di convivenza civile con adeguata azione di persuasione e sensibilizzazione
- valutare la collocazione della scuola, i suoi spazi, gli eventuali pericoli, ed informare tempestivamente il/la proprio/a figlio/a e/o la scuola nel caso insorgano motivi di sicurezza;
- ricordare costantemente al/la proprio/a figlio/a la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti, il rispetto del Regolamento d'Istituto, degli altri regolamenti che la scuola si è dato e del codice di comportamento civile nel rispetto di sé, degli altri e delle cose.
- provvedere al necessario addestramento ed all'educazione comportamentale del/la proprio/a figlio/a, in relazione all'età, affinché egli/ella sia in grado di metterli in pratica nel modo corretto;
- provvedere con sollecitudine al pagamento della polizza assicurativa, quando richiesta tramite avviso dalla scuola, così che l'alunno/a sia coperto/a da Contratto di Assicurazione con polizza *Infortuni e polizza di Responsabilità Civile verso Terzi*, sottoscritto mediante pagamento all'inizio delle attività didattiche
- in caso di *infortunio* del proprio/a figlio/a nelle attività scolastiche:
 - o non appena ricevuta la comunicazione dell'incidente, recarsi tempestivamente a scuola per prestare l'adeguata *assistenza*, collaborando con il personale della scuola e, se necessario, accompagnare il figlio/a al Pronto Soccorso
 - o farsi rilasciare *certificazione medica e/o referto* avendo cura di controllare che il certificato sia chiaro, preciso, veritiero, completo con la prognosi e i danni subiti nell'incidente occorso e firmato
 - o *consegnare* tempestivamente il referto del Pronto Soccorso, presso la segreteria della scuola in quanto la denuncia all'INAIL da parte della scuola deve essere fatta entro le 48 ore successive all'evento. In assenza di documentazione medica, l'ufficio di segreteria non potrà espletare la pratica nei tempi corretti richiesti dall'INAIL e dalla Compagnia Assicurativa.
 - o successivamente, conservare tutte le fatture che attestino le *spese mediche sostenute*, al fine di ottenerne il rimborso
 - o a guarigione avvenuta, consegnare in Segreteria copia del certificato rilasciato dal medico curante dell'alunno che attesti la completa *guarigione* "senza postumi" e che ne permetterà il rientro a scuola, consegnando eventuale documentazione relativa a spese sostenute e firmando il modulo di chiusura infortunio.
- rendersi disponibili a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione.

ALUNNI

Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Inoltre, debbono mettere in atto comportamenti idonei e rispettosi, per facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate. In particolare, gli studenti che accedono a laboratori/aule speciali:

- devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose;
- devono aver cura dell'attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all'insegnante o all'assistente tecnico al termine della lezione;
- devono conoscere le norme di sicurezza relative al laboratorio in uso e attenersi ai relativi comportamenti previsti dalle dette norme;
- non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante;

- sono tenuti ad indicare eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate
- prima di iniziare un'operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la presenza di un docente.

SANZIONI

Il Dirigente Scolastico, su segnalazione di docenti e/o collaboratori scolastici, provvederà a mettere in atto azioni volte alla individuazione di violazioni alla presente, con le conseguenti sanzioni stabilite nel Regolamento d'istituto.

Per le disposizioni specifiche legate alle caratteristiche di ogni plesso, si rimanda ai relativi "Piani di sorveglianza" approvati dagli Organi collegiali competenti.

Si ringrazia per la collaborazione.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leano Garofolletti